

Deliberazione della Giunta Regionale 5 giugno 2023, n. 10-6984

Annullamento parziale in autotutela della D.G.R. n. 23 - 6180 del 07/12/22 "L.R. 1/04, articolo 40, comma 5. Adozione, a conclusione della fase transitoria avviata con D.G.R. n. 10-881 del 12.1.2015, delle Linee guida per l'applicazione uniforme della normativa I.S.E.E. di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, nell'ambito del Sistema Regionale Integrato degli Interventi e Servizi Sociali." L 241/90 art. 21 nonies.

A relazione del Vicepresidente Carosso:

Premesso che:

- ai sensi dell'articolo 40, comma 5 della legge regionale 1/2004 ed a conclusione della fase transitoria avviata con D.G.R. n. 10-881 del 12.01.2015, la Giunta Regionale ha adottato con la D.G.R. n. 23-6180 del 07/12/2022 "L.R. 1/2004, articolo 40, comma 5. Adozione, a conclusione della fase transitoria avviata con D.G.R. n. 10-881 del 12.01.2015, delle Linee guida per l'applicazione uniforme della normativa I.S.E.E. di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, nell'ambito del Sistema Regionale Integrato degli Interventi e Servizi Sociali", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 29/12/2022, l'Allegato A "Linee guida per l'applicazione uniforme dell'ISEE nell'ambito del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali", nonché gli allegati B e C, contenenti, con finalità meramente ricognitoria, rispettivamente gli elenchi delle prestazioni sociali agevolate (soggette ad ISEE) e delle prestazioni sociali (non soggette ad ISEE) ed il tipo di ISEE richiesto, in base alle denominazioni esplicitate nel D.M. n. 206 del 16/12/2014;

- la sezione 2.2 "Principi da applicare alle indennità e trattamenti previsti nell'Allegato 3 al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159" dell'Allegato A dispone "*Tutti i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non soggetti a IRPEF compresi quelli percepiti in ragione della condizione di disabilità richiamati nell'allegato 3 al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 sono erogati a favore di soggetti non autosufficienti o disabili al fine di consentire il soddisfacimento delle loro esigenze di accompagnamento e di assistenza. Essi possono, sulla base delle disposizioni regolamentari adottate dai singoli enti gestori e tenuto conto di quanto espresso al riguardo dalla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, concorrere alla compartecipazione economica al costo delle prestazioni offerte dal sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali.*";

- la sezione 2.8 "Principi applicabili al patrimonio del beneficiario" dell'Allegato A dispone "*Il patrimonio mobiliare ed immobiliare del beneficiario dell'intervento non costituisce criterio di accesso per l'ottenimento della prestazione ma può essere preso in considerazione quale criterio ulteriore di selezione per la definizione della capacità alla compartecipazione al costo del progetto assistenziale del richiedente.*

Nel caso in cui gli Enti Gestori utilizzino direttamente il denaro, i valori o i beni mobili monetizzabili a disposizione dell'utente, devono prevedere delle soglie di salvaguardia del patrimonio mobiliare, che comunque non possono essere inferiori alle corrispondenti franchigie stabilite dalla normativa nazionale per il calcolo dell'ISEE.

Analogamente, nel caso in cui gli Enti Gestori facciano ricorso al patrimonio immobiliare, posto che non viene considerata la casa di prima abitazione e le relative pertinenze, possono prevedere, nel proprio regolamento, le seguenti regole nell'ordine:

a) l'immobile viene locato ed i proventi vengono destinati al pagamento della retta alberghiera;

b) l'immobile, previo accordo con gli eredi in linea diretta, viene alienato, se possibile, e con i proventi si provvede a coprire l'intera retta alberghiera;

c) se non è possibile alienare o locare l'immobile facente parte del patrimonio immobiliare, gli Enti erogatori possono concordare con l'utente forme di anticipazioni al fine di consentire il pagamento effettivo della retta, fino a concorrenza del valore del bene.

In questo caso si può prevedere un utilizzo del patrimonio immobiliare a fini sociali, ricorrendo agli strumenti che la normativa attuale permette (canoni sociali ovvero canoni convenzionati).

È in ogni caso facoltà degli Enti Gestori prevedere delle ulteriori soglie di salvaguardia del patrimonio immobiliare.

Al fine di definire le consistenze patrimoniali del richiedente e salvo prova contraria, gli Enti Gestori devono fare riferimento ai beni risultanti dall'ultima DSU validata.”;

- per ottenere l'annullamento “*in parte qua*” dell'Allegato A della suddetta D.G.R. 23-6180/22 l'UTIM ODV - Unione per la Tutela delle persone con disabilità intellettiva e l'ULCES - ODV - Organizzazione di Volontariato Unione per la lotta contro l'emarginazione sociale, hanno presentato ricorso al T.A.R. Piemonte, notificato in data 24/02/2023 ed ivi pendente;

- che il suddetto ricorso osserva che “*il provvedimento impugnato...detta previsioni che contrastano con il DPCM 159/2013*” e, nello specifico, per quanto riguarda la disposizione contenuta nella sezione 2.2 dell'Allegato A, attribuisce criteri derogatori rispetto a quelli stabiliti dalla disciplina nazionale e, per quanto riguarda la disposizione contenuta nella sezione 2.8 dell'Allegato A, “*....attribuisce agli enti gestori la competenza di definire la capacità contributiva dei richiedenti attraverso criteri di valutazione peggiorativi rispetto a quelli previsti dall'ISEE nazionale e quindi contrastanti con esso ...[e attribuisce] poteri valutativi autonomi rispetto all'ISEE, da esercitarsi attingendo direttamente alla documentazione patrimoniale del richiedente. Ciò costituisce anche una violazione delle normative in materia di privacy e discriminazione: i richiedenti delle prestazioni agevolate, nell'ambito della presa in carico socio-sanitaria, sarebbero obbligati a rinunciare al loro diritto alla riservatezza dei dati sensibili che concorrono alla formazione del valore dell'ISEE*”.

Considerato che:

- la formulazione alla lettera delle due sezioni si presta ad una interpretazione sbagliata, così da far apparire fondato l'incipit stesso del ricorso: MOTIVO I: Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del D.L. 201/2011 convertito con la legge 214/2011, del D.P.C.M. 159/2013, dell'art. 2 sexies I comma del D.L. 42/2016 (convertito dalla legge 89/2016), dell'art. 40 V comma della legge regionale 1/2004 e dell'art. 117 lettera m) della Costituzione. Eccesso di potere sotto il profilo della illogicità e irragionevolezza manifesta ; MOTIVO II: Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del D.L. 201/2011 convertito con la legge 214/2011, del D.P.C.M. 159/2013, dell'art. 40 V comma della L.R. 1/2004 e dell'art. 117 lettera m) della Costituzione. Eccesso di potere sotto il profilo della illogicità e irragionevolezza manifesta;

- la volontà regionale non era quella di dare adito a interpretazioni in contrasto con le norme nazionali dettate dal D.P.C.M. 159/2013, ma di limitarsi a dettare linee guida di carattere generale finalizzate ad assicurare un'omogenea applicazione nel territorio regionale degli indicatori della situazione economica equivalente;

- è pubblico interesse della Regione Piemonte fare chiarezza sui punti sovra esposti, eliminare ogni possibile equivoco ed evitare con certezza e da subito effetti presenti e futuri che dalla lettura della delibera possano derivare, annullando le sezioni 2.2 e 2.8, ai sensi dell'art. 21 nonies della L. 241/1990, con conseguente rinumerazione dell'Allegato A “Linee guida per l'applicazione uniforme dell'ISEE nell'ambito del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali” della D.G.R. n. 23-6180 del 07/12/2022;

- è necessario, altresì, sulla base delle motivazioni sopra indicate, riformulare il secondo capoverso del sezione 2.5 PRINCIPI DA APPLICARE IN CASO DI INCONSISTENZA DI RISORSE DA PARTE DEL BENEFICIARIO dell'Allegato A da "In caso di interventi per garantire all'utente in difficoltà economica, in condizioni di non autosufficienza, la copertura della retta per l'accoglienza in strutture residenziali o semiresidenziali, per la quantificazione dell'intervento economico da erogare, sia nel caso della determinazione della componente sociale delle prestazioni socio-sanitarie, che nel caso di prestazioni socio-assistenziali, è necessario fare riferimento alla capacità di compartecipazione al costo del progetto assistenziale del richiedente ed all'effettiva disponibilità di risorse economiche a disposizione del nucleo familiare di riferimento, tenuto conto eventualmente del patrimonio del beneficiario" a *"In caso di interventi per garantire all'utente in difficoltà economica, in condizioni di non autosufficienza, la copertura della retta per l'accoglienza in strutture residenziali o semiresidenziali, per la quantificazione dell'intervento economico da erogare, sia nel caso della determinazione della componente sociale delle prestazioni socio-sanitarie, che nel caso di prestazioni socio-assistenziali, è necessario fare riferimento alla capacità di compartecipazione al costo del progetto assistenziale del richiedente ed all'effettiva disponibilità di risorse economiche a disposizione del nucleo familiare di riferimento, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159"*.

Inoltre, per sottolineare maggiormente i limiti della potestà dispositiva regionale (legislativa e/o regolamentare) in materia rispetto a quella "nazionale" è importante riformulare il terzo capoverso della Premessa dell'Allegato A da *"Le presenti linee guida tengono necessariamente conto della normativa nazionale sull'ISEE, così come definita dal Legislatore Nazionale quale livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, che deve in ogni caso trovare conciliazione con le prerogative di competenza legislativa residuale della Regione Piemonte nella materia dei servizi sociali"* a *"Le presenti linee guida intendono dare attuazione alla normativa nazionale sull'ISEE, così come definita dal Legislatore Nazionale quale livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, al fine, quindi, di assicurare una omogenea applicazione nel territorio regionale degli indicatori della situazione economica equivalente"*.

Pertanto, in virtù della presentazione del ricorso pendente davanti al T.A.R. e dell'adozione del presente provvedimento, si ritiene necessario prorogare l'invio dei regolamenti revisionati, che disciplinano le modalità di erogazione delle prestazioni sociali agevolate, fino al 15 settembre 2023, rispetto a quanto originariamente stabilito nella sezione 5 "NORME FINALI" dell'Allegato A con conseguente adeguamento della sezione medesima.

Ritenuto opportuno assumere il presente provvedimento, in considerazione della necessità di fornire una corretta interpretazione riguardo all'obiettivo di tutelare l'esigenza di uniformità di disciplina nell'applicazione della normativa ISEE su tutto il territorio regionale in linea con la normativa nazionale.

Visto l'art. 16 della legge regionale 23 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

visto l'art. 40, comma 5, della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento";

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione e le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)";

vista la D.G.R. n. 23-6180 del 07/12/2022 "L.R. 1/2004, articolo 40, comma 5. Adozione, a conclusione della fase transitoria avviata con D.G.R. n. 10-881 del 12.01.2015, delle Linee guida

per l'applicazione uniforme della normativa I.S.E.E. di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, nell'ambito del Sistema Regionale Integrato degli Interventi e Servizi Sociali.”;
visto l'art. 21 nonies della L. 241/90 e s.m.i..

Dato atto che la presente deliberazione non produce oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

La Giunta regionale, unanime,

delibera

1. di annullare, ai sensi dell'art. 21 nonies della L. 241/1990, le sezioni 2.2 e 2.8 dell'Allegato A della D.G.R. n. 23-6180 del 07/12/2022 e di riformulare il secondo capoverso della sezione 2.5 “PRINCIPI DA APPLICARE IN CASO DI INCONSISTENZA DI RISORSE DA PARTE DEL BENEFICIARIO” e il terzo capoverso della “Premessa” dell'Allegato A della medesima deliberazione, secondo quanto descritto nelle premesse della presente deliberazione;
2. di prorogare l'invio dei regolamenti revisionati, che disciplinano le modalità di erogazione delle prestazioni sociali agevolate, fino al 15 settembre 2023 con conseguente adeguamento della sezione 5 “NORME FINALI” dell'Allegato A;
3. di approvare le “Linee guida per l'applicazione uniforme dell'ISEE nell'ambito del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali”, Allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, il cui testo coordinato con le modifiche disposte ai punti 1 e 2 sopraindicati, sostituisce integralmente l'Allegato A della D.G.R. n. 23-6180 del 07/12/2022 per consentire una visione integrata;
4. di dare atto che la presente deliberazione non produce oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge Regionale n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE UNIFORME DELL'ISEE NELL'AMBITO DEL SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DEGLI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

PREMESSA

Le presenti linee guida sono rivolte agli Enti Gestori della Funzione Socio Assistenziale operanti sul territorio regionale quali soggetti istituzionali deputati alla progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed alla erogazione delle relative prestazioni ai cittadini.

Le linee guida contengono disposizioni volte a tutelare l'esigenza di uniformità di disciplina nell'applicazione della normativa sull'ISEE su tutto il territorio regionale salvaguardando comunque la possibilità per i singoli Enti Gestori nei loro regolamenti di garantire condizioni migliorative nei rispettivi ambiti territoriali.

Le presenti linee guida intendono dare attuazione alla normativa nazionale sull'ISEE, così come definita dal Legislatore Nazionale quale livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, al fine di assicurare una omogenea applicazione nel territorio regionale degli indicatori della situazione economica equivalente.

Nel caso di prestazioni socio-sanitarie le presenti disposizioni sono da riferire esclusivamente alla componente sociale della prestazione, essendo la componente sanitaria a totale carico del Servizio Sanitario Regionale.

Insieme alle linee guida vengono approvati due allegati (B e C) costituenti l'elenco delle prestazioni sociali e delle prestazioni sociali agevolate previste all'interno del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali del Piemonte.

Per quanto concerne i richiamati allegati, per scelta regolamentare dell'Ente Gestore, è possibile che una prestazione presente nell'elenco delle prestazioni sociali agevolate venga erogata a livello territoriale quale mera prestazione sociale qualora conduca ad un risultato più favorevole al cittadino.

Le peculiarità delle prestazioni socio-assistenziali erogate all'interno del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali evidenziano la necessità di lasciare, all'interno di un quadro generale di regole uniformi su tutto il territorio regionale, degli aspetti di definizione di modalità di erogazione e di meccanismi di calcolo che consentano di trovare una adeguata regolamentazione unicamente a livello locale o addirittura a livello di singolo progetto individualizzato.

TITOLO 1 – DEFINIZIONI

1.1 - INTERVENTO SOCIALE

1.2 - PRESTAZIONI SOCIALI

1.3 - PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

1.4 - PRESTAZIONI AGEVOLATE DI NATURA SOCIO-SANITARIA

1.5 - PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE RIVOLTE AI MINORENNI

1.6-CAPACITÀ ALLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL PROGETTO ASSISTENZIALE

TITOLO 2 – PRINCIPI FONDAMENTALI

2.1 - INTERVENTI ESCLUSI DALLA PROVA DEI MEZZI

2.2 - PRINCIPIO DI PROGRESSIVITÀ E DI GRADUALITÀ DELL'INTERVENTO

2.3 - PRINCIPI APPLICABILI NEL CASO DI INTERVENTI DI NATURA SOCIO-SANITARIA E DI INTERVENTI DOMICILIARI

2.4 - PRINCIPI DA APPLICARE IN CASO DI INCONSISTENZA DI RISORSE DA PARTE DEL BENEFICIARIO

2.5 - ULTERIORI MECCANISMI APPLICABILI DAGLI ENTI GESTORI PER LA QUANTIFICAZIONE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE IN CASO DI PRESTAZIONI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI

2.6 - PRINCIPIO DI SALVAGUARDIA DEGLI INTERVENTI DEL SISTEMA INTEGRATO REGIONALE

TITOLO 3 – REGOLE DI UTILIZZO DELL'ISEE

3.1 - FUNZIONAMENTO DELL'ISEE NELL'AMBITO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI

3.2 - FUNZIONAMENTO DELL'ISEE NELL'AMBITO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

3.3 - SOGLIE

TITOLO 4 - ACCERTAMENTO DELL'ABBANDONO DA PARTE DEL CONIUGE OVVERO DELL'ESTRANEITÀ DEL FIGLIO/GENITORE IN TERMINI DI RAPPORTI AFFETTIVI ED ECONOMICI QUALORA NON GIÀ ACCERTATO CON PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE

- 4.1 - PUBBLICA AUTORITÀ COMPETENTE IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI
- 4.2 - ABBANDONO DEL CONIUGE ACCERTATO DALLA PUBBLICA AUTORITÀ COMPETENTE IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI
- 4.3 - ESTRANEITÀ DEL FIGLIO IN TERMINI DI RAPPORTI AFFETTIVI ED ECONOMICI
- 4.4 - ESTRANEITÀ IN TERMINI DI RAPPORTI AFFETTIVI ED ECONOMICI CON IL FIGLIO MINORE DEL GENITORE NON CONVIVENTE E NON CONIUGATO CON L'ALTRO GENITORE
- 4.5 - ULTERIORI INDICAZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE
- 4.6 - VALIDITÀ DELLE ATTESTAZIONI
- 5 - NORME FINALI

TITOLO 1 DEFINIZIONI

1.1 INTERVENTO SOCIALE

Ai fini delle presenti linee guida con il termine intervento sociale si intende ogni tipo di prestazione ricompresa negli allegati B e C;

In base alle classificazioni contenute nel nomenclatore nazionale dei servizi sociali gli interventi sociali sopra individuati sono classificati nelle sottostanti categorie:

- a) contributi economici ovvero trasferimenti in denaro;
- b) interventi e servizi;
- c) servizi erogati attraverso le strutture.

Gli Enti Gestori della funzione socio-assistenziale, data la natura del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, possono realizzare, anche attraverso formule innovative, ulteriori tipologie di interventi o attività sociali la cui specifica disciplina è prerogativa esclusiva dell'Ente Erogatore.

Il progetto personalizzato a favore del beneficiario può prevedere un mix di interventi appartenenti a differenti categorie tra quelle sopra richiamate.

1.2 PRESTAZIONI SOCIALI

Per prestazioni sociali “si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti ed a pagamento o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia”.

Ai fini delle presenti linee guida è stato creato un elenco, non tassativo per gli Enti Gestori, in cui le prestazioni sociali vengono individuate come da allegato C – Elenco prestazioni sociali non soggette ad ISEE .

1.3 PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Le prestazioni sociali agevolate sono *“le prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti”;*

Nell'ambito delle prestazioni sociali agevolate ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 si distinguono:

- a) le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria (Articolo 1, lettera f, del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159);
- b) le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni (Articolo 1, lettera g, del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159);

Ai fini delle presenti linee guida è stato creato un elenco, non tassativo per gli Enti Gestori, in cui le prestazioni sociali agevolate vengono individuate come da allegato B – Elenco prestazioni sociali agevolate soggette ad ISEE

1.4 PRESTAZIONI AGEVOLATE DI NATURA SOCIO-SANITARIA

Sono prestazioni agevolate di natura sociosanitaria *“le prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:*

1) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;

2) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;

3) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi”.

Per le sopracitate prestazioni l'Ente Erogatore stabilisce l'utilizzo dell'ISEE quale strumento di valutazione finalizzato ad individuare la priorità per la fruizione dell'intervento sociale o per la definizione della misura dell'intervento o del costo della compartecipazione dell'utente al servizio, in quanto si ritiene che l'intervento nella quantificazione della misura o nella definizione della quota di compartecipazione al costo del servizio sia collegato in maniera prioritaria alla situazione economica dell'assistito.

1.5 PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE RIVOLTE AI MINORENNI

Sono prestazioni sociali agevolate rivolte ai minorenni *“le prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni”.*

1.6 CAPACITÀ ALLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL PROGETTO ASSISTENZIALE

Ai fini delle presenti linee guida per capacità alla compartecipazione al costo del progetto assistenziale si intende la disponibilità effettiva di risorse a disposizione del beneficiario o del nucleo familiare al momento in cui viene erogata la prestazione socio-assistenziale.

TITOLO 2 PRINCIPI FONDAMENTALI

2.1 INTERVENTI ESCLUSI DALLA PROVA DEI MEZZI

Sul territorio regionale non sono considerate prestazioni sottoponibili alla prova dei mezzi, attraverso l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), le seguenti prestazioni ed attività del sistema integrato degli interventi e servizi sociali:

- servizio sociale professionale;
- segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo ed ai nuclei familiari;
- servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;
- contributi economici legati ai Percorsi di Attivazione Sociale Sostenibile (P.A.S.S.) di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2015, n. 22-2521;

· i progetti personalizzati che prevedono l'uso di istituti non riferibili direttamente al settore socio-assistenziale (sono inquadrabili in questa categoria ad esempio i progetti di inserimento finalizzati all'inclusione sociale mediante i tirocini extracurricolari di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2017, n. 85-6277);

· le attività di prevenzione e le altre attività rivolte ad una platea allargata di beneficiari;

· le prestazioni indicate nell'allegato C alle presenti linee guida.

L'accesso alle suddette prestazioni viene garantito a tutti i cittadini a prescindere dalla condizione economica del richiedente o del nucleo familiare.

2.2 PRINCIPIO DI PROGRESSIVITÀ E DI GRADUALITÀ DELL'INTERVENTO

Per principio di progressività, ai fini del presente atto, si intende il criterio per cui nel caso si debba quantificare il costo della compartecipazione alla prestazione è necessario far contribuire maggiormente chi possiede maggiori risorse economiche rispetto a chi ne possiede meno.

Per principio di gradualità, ai fini del presente atto, si intende il criterio per cui nel caso in cui si debba quantificare la misura di determinati contributi economici è necessario favorire maggiormente chi possiede minori risorse economiche rispetto a chi ne possiede di più.

2.3 PRINCIPI APPLICABILI NEL CASO DI INTERVENTI DI NATURA SOCIO-SANITARIA E DI INTERVENTI DOMICILIARI

Nel caso di interventi di natura socio-sanitaria le disposizioni del presente atto si applicano esclusivamente alla componente sociale della prestazione, essendo la componente sanitaria a totale carico del Servizio Sanitario Regionale.

Per questa tipologia di interventi i criteri di accesso sono quelli previsti dagli specifici strumenti di valutazione stabiliti dalle disposizioni regionali in materia. In questi casi l'ISEE è elemento di valutazione per contribuire, insieme ad altri, a stabilire tipologia e priorità dell'intervento attraverso l'attribuzione di punteggi sociali in apposite schede di valutazione, e per definire, unitamente a meccanismi di calcolo, la misura dell'intervento.

A tal proposito per quanto attiene la "condizione economica" prevista nella scheda di valutazione sociale di cui all'Allegato A della D.D. n 381 del 30/06/2016, al fine di fornire un criterio omogeneo da applicare su tutto il territorio regionale per l'attribuzione del punteggio relativo a tale condizione, si individua il criterio predisposto dall'INPS relativo al progetto Home Care Premium Assistenza Domiciliare (dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2025) il quale prevede al suo interno una tabella, di seguito riportata, indicante cinque fasce da applicare con l'attuale ISEE vigente.

TABELLA PUNTEGGI CONDIZIONE ECONOMICA

ISEE			
FASCIA			PUNTI
Euro	0,00	8.000,00	4
Euro	8.000,01	16.000,00	3
Euro	16.000,01	24.000,00	2
Euro	24.000,01	32.000,00	1
Euro	32.000,01	∞	0

Per quanto concerne gli interventi domiciliari ossia gli interventi erogati mediante P.A.I. che consistono, in sostanza, nell'erogazione di un contributo o di un titolo per l'acquisto di servizi trovano applicazione le norme definite ai punti 3.1.1. e 3.2 della D.G.R. n. 3-2257 del 13/11/2020 e s.m.i.

2.4 PRINCIPI DA APPLICARE IN CASO DI INCONSISTENZA DI RISORSE DA PARTE DEL BENEFICIARIO

In caso di inconsistenza di risorse economiche prontamente utilizzabili da parte del beneficiario, necessarie per la quantificazione della capacità alla compartecipazione al costo del progetto assistenziale così come definito al punto 1.6 delle presenti linee guida, l'intervento sociale potrà, comunque, essere attivato anche a prescindere dal valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

In caso di interventi per garantire all'utente in difficoltà economica, in condizioni di non autosufficienza, la copertura della retta per l'accoglienza in strutture residenziali o semi-residenziali, per la quantificazione dell'intervento economico da erogare, sia nel caso della determinazione della componente sociale delle prestazioni socio-sanitarie, che nel caso di prestazioni socio-assistenziali, è necessario fare riferimento alla capacità di compartecipazione al costo del progetto assistenziale del richiedente ed all'effettiva disponibilità di risorse economiche a disposizione del nucleo familiare di riferimento, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159. Nel caso di nuclei familiari costituiti da un unico componente, al beneficiario dell'intervento in struttura residenziale viene garantita in ogni caso una disponibilità economica annuale pari a quella fissata dalla D.G.R. n. 37 – 6500 del 23/07/2007 allegato A punto 4.1 (somma aggiornata annualmente su base ISTAT). Nel caso di nuclei familiari con due o più persone deve essere in ogni caso preservato al nucleo familiare una disponibilità economica mensile residua non inferiore alla “soglia di povertà relativa” (somma aggiornata annualmente su base ISTAT), con relativa scala di equivalenza, rapportata al numero di componenti del nucleo, quale parametro di salvaguardia della situazione economica familiare. Deroghe sono possibili nel caso di componenti del nucleo di minore età, con grado di parentela superiore al primo.

2.5 ULTERIORI MECCANISMI APPLICABILI DAGLI ENTI GESTORI PER LA QUANTIFICAZIONE DELLA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE IN CASO DI PRESTAZIONI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI

È fatta salva la facoltà degli Enti erogatori di definire per i disabili di maggiore età quote esenti per spese personali diverse in relazione al livello di autodeterminazione ed autonomia, alla presenza di un'eventuale attività lavorativa o comunque collegate al progetto individualizzato.

In assenza di modifiche puntuali o interpretative al D.P.C.M. 159/2013 si potranno adottare, nei regolamenti locali, correttivi che estendano a tutte le persone di maggiore età con disabilità, destinatarie di prestazioni socio sanitarie sulla base della valutazione di un'unità valutativa multidimensionale, le posizioni di vantaggio assicurate ai soli disabili maggiori di età in possesso delle percentuali di invalidità o delle indennità descritte nell'allegato 3 del D.P.C.M. citato.

2.6 PRINCIPIO DI SALVAGUARDIA DEGLI INTERVENTI DEL SISTEMA INTEGRATO REGIONALE

In relazione alla specificità delle prestazioni del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali è comunque consentita, previa adeguata motivazione e con assunzione diretta di responsabilità da parte degli Enti Gestori, la possibilità in singoli casi di derogare le presenti disposizioni (in senso favorevole al cittadino), qualora la trattazione del caso sociale, indipendentemente dalla prova dei mezzi, evidenzia la necessità di procedere comunque all'intervento socio-assistenziale. Tale principio si applica anche nel caso in cui il richiedente non possa per ragioni oggettive produrre un'attestazione ISEE ovvero abbia un'attestazione ISEE scaduta e non più aggiornata ovvero sia in possesso di un'attestazione ISEE diversa da quelle previste nell'allegato B delle presenti linee guida.

In tali casi il progetto individualizzato, quale luogo di valutazione sociale dell'intervento, deve contenere le specifiche motivazioni che definiscono la prestazione sociale e giustificano l'intervento sociale del caso concreto, anche sotto il profilo economico.

TITOLO 3 REGOLE DI UTILIZZO DELL'ISEE

3.1 FUNZIONAMENTO DELL'ISEE NELL'AMBITO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI

Fermo restando che nel caso di prestazioni sociali non è richiesto l'ISEE quale strumento di valutazione della situazione economica per l'accesso alla prestazione, lo stesso rappresenta, per questo tipo di prestazioni, uno strumento per l'attribuzione di determinati punteggi sociali volti a definire la priorità di intervento.

3.2 FUNZIONAMENTO DELL'ISEE NELL'AMBITO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Nell'ambito delle prestazioni sociali agevolate il valore risultante dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) rappresenta:

- a) una condizione di accesso all'intervento sociale, per cui il cittadino che presenta un valore ISEE sopra una certa soglia non accede all'intervento;
- b) uno strumento che definisce la misura dell'intervento, ad esempio nel caso di contributi economici erogati dall'Ente Gestore;
- c) uno strumento che definisce il costo della compartecipazione dell'utente al servizio, ad esempio nel caso della quota di compartecipazione del servizio di assistenza domiciliare, al netto della quota sanitaria.

In quest'ultimo caso, a seconda dei meccanismi di calcolo applicati, i servizi erogati possono risultare come servizi gratuiti per l'utenza oppure a parziale costo in carico all'utente ed in parte all'Ente Gestore oppure a totale costo dell'utente.

Per disciplinare concretamente l'accesso all'intervento e soprattutto per la quantificazione della misura delle seguenti prestazioni:

- contributi economici ad integrazione del reddito familiare;
- contributi economici per alloggio;

- buoni spesa o buoni pasto;
 - assegnazioni economiche per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale;
 - contributi per servizi alla persona;
 - contributi economici erogati a titolo di prestito/prestiti d'onore
- deve essere in ogni caso salvaguardato il criterio della gradualità attraverso l'uso di meccanismi che privilegino gli utenti con un reddito disponibile inferiore.

Nel caso delle seguenti prestazioni:

- integrazione della rette per strutture residenziali;
- integrazione della rette per strutture semiresidenziali;
- inserimenti in strutture ad esclusiva valenza sociale

la quantificazione della misura della prestazione è determinata da meccanismi di calcolo che tengano conto della capacità alla compartecipazione al costo del progetto assistenziale dell'utente.

Per questo tipo di prestazioni sociali agevolate per la quantificazione della quota di compartecipazione alla prestazione deve essere salvaguardato il criterio della progressività attraverso l'uso di meccanismi che privilegino gli utenti con un reddito disponibile inferiore e che prevedano un maggior onere per i nuclei familiari con maggiori risorse economiche.

3.3 SOGLIE

Al fine di definire un livello minimo omogeneo sul territorio regionale, in attuazione all'art. 40 della L.R. 8 gennaio 2004 n. 1, si stabilisce che la soglia massima ISEE per accedere ai contributi economici a integrazione del reddito familiare è quantificata in € 9.360,00, valore oltre il quale non vengono erogati i contributi economici. Tale soglia è riferita al valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui all'art 2, comma 1, lettera b) D.L. 28/1/2019 n. 4, convertito in L. 28/3/2019 n. 26;

Per tutte le altre prestazioni sociali agevolate, la soglia massima ISEE, oltre la quale la prestazione è erogata con totale compartecipazione del beneficiario, è quantificata in € 50.000,00.

Ai sensi del Decreto del Presidente dei Ministri datato il 21/11/2019 con il quale è stato adottato il Piano nazionale per la non autosufficienza, per l'acquisto di servizi di cura ed assistenza domiciliari a favore di soggetti in condizione di disabilità gravissima, è stata individuata una soglia ISEE specifica “ ... *per la valutazione della condizione economica ai fini dell'accesso* ... ” quantificata in € 50.000,00 ed aumentata in € 65.000,00 nel caso dimiori, oltre la quale l'intervento viene erogato a carico totalmente dell'utente.

TITOLO 4

ACCERTAMENTO DELL'ABBANDONO DA PARTE DEL CONIUGE OVVERO DELL'ESTRANEITÀ DEL FIGLIO/GENITORE IN TERMINI DI RAPPORTI AFFETTIVI ED ECONOMICI QUALORA NON GIA' ACCERTATO CON PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE

4.1 PUBBLICA AUTORITÀ COMPETENTE IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI

Nell'ambito del sistema integrato regionale degli interventi e dei servizi sociali, il Direttore dei Servizi Sociali dell'Ente Gestore della Funzione Socio-Assistenziale ovvero il Responsabile dei

Servizi Sociali del Comune o dell'Ente Gestore, è considerato Pubblica Autorità competente in materia di servizi sociali secondo le rispettive aree di competenza territoriale.

4.2 ABBANDONO DEL CONIUGE ACCERTATO DALLA PUBBLICA AUTORITÀ COMPETENTE IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI

Ai fini del calcolo dell'ISEE, quando sussiste abbandono del coniuge accertato dalla Pubblica Autorità competente in materia di servizi sociali, i coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti.

L'interessato che intende far valere la situazione di "abbandono" ai fini del calcolo dell'ISEE, dovrà presentare idonea istanza alla Pubblica Autorità in materia di servizi sociali diretta ad accertare lo stato di abbandono del coniuge.

A tal fine, all'istanza dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale emerga lo stato di abbandono, corredata da almeno uno dei documenti di seguito indicati:

- a) copia della querela di parte, per il reato di cui all'articolo 570 del codice penale;
- b) copia della denuncia alla Polizia Giudiziaria, di avvenuto abbandono e/o scomparsa del coniuge;
- c) copia della segnalazione di irreperibilità all'anagrafe del comune di residenza, ai fini della cancellazione per presunta irreperibilità, ai sensi dell'articolo 11, lettera c) del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;
- d) Altra documentazione idonea a comprovare lo stato di abbandono.

A seguito di istruttoria e previa relazione dell'Assistente Sociale di riferimento, la pubblica autorità competente in materia di servizi sociali, entro il termine massimo di sessanta giorni attesta:

- il sussistere dello stato di abbandono;
- l'impossibilità a dichiarare lo stato di abbandono;
- l'impossibilità ad accertare il reale stato di abbandono.

4.3 ESTRANEITÀ DEL FIGLIO IN TERMINI DI RAPPORTI AFFETTIVI ED ECONOMICI

Per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, quando risulti accertata dalla Pubblica Autorità competente in materia di servizi sociali l'estraneità del figlio sia in termini di rapporti affettivi che economici, non si tiene conto della componente aggiuntiva ai fini del calcolo del valore ISEE. L'interessato che intenda far valere la situazione di "estraneità", dovrà presentare idonea istanza alla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali volta ad accertare lo stato di "estraneità" del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici.

A tal fine, all'istanza dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, circa la sussistenza ed il persistere della estraneità sia in termini di rapporti affettivi sia in termini di rapporti economici, corredata da almeno uno dei documenti di seguito elencati:

- a) copia di denunce e/o procedimenti e/o condanne relativi a maltrattamenti e/o violenze perpetrati dal figlio nei confronti dell'interessato o che vedono il genitore come persona offesa dal reato;
- b) altra documentazione probatoria idonea a comprovare lo stato di estraneità.

Sia nei casi di situazioni già in carico ai Servizi sociali che nei casi di situazioni non in carico ai Servizi sociali, la pubblica autorità competente in materia di servizi sociali, a seguito di istruttoria e previa relazione dell'Assistente Sociale di riferimento, provvede, qualora ricorrano le condizioni di

estraneità sia in termini di rapporti affettivi sia in termini di rapporti economici, ad attestarne la sussistenza entro il termine massimo di sessanta giorni.

Nel caso in cui dall'istruttoria emerga l'insussistenza delle condizioni di estraneità sia in termini di rapporti affettivi che economici, la Pubblica Autorità competente in materia di servizi sociali comunica, nel medesimo termine di cui al capoverso precedente, all'interessato l'esito negativo dell'accertamento.

Non è possibile rilasciare l'attestazione di estraneità del figlio sia in termini di rapporti affettivi che economici, nel caso in cui il genitore abbia effettuato negli ultimi cinque anni atti di donazioni a favore del figlio, ovvero abbia conti correnti cointestati con il medesimo.

4.4 ESTRANEITÀ IN TERMINI DI RAPPORTI AFFETTIVI ED ECONOMICI CON IL FIGLIO MINORE DEL GENITORE NON CONVIVENTE E NON CONIUGATO CON L'ALTRO GENITORE

Per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni, quando risulti accertata dalla Pubblica Autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità, in termini di rapporti affettivi ed economici del genitore non convivente e non coniugato con l'altro genitore, ai fini del calcolo del valore ISEE, non si tiene conto della componente aggiuntiva.

L'interessato che intenda far valere la situazione di "estraneità", dovrà presentare idonea istanza alla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali volta ad accertare lo stato di "estraneità" del genitore non convivente e non coniugato con l'altro genitore rispetto al figlio minore.

A tal fine, all'istanza dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, circa la sussistenza ed il persistere della estraneità sia in termini di rapporti affettivi sia in termini di rapporti economici, corredata da adeguata documentazione probatoria, quale ad esempio copia della denuncia per omesso versamento dell'assegno di mantenimento dei figli o la segnalazione di irreperibilità del genitore non convivente.

Sia nei casi di situazioni già in carico ai Servizi sociali che nei casi di situazioni non in carico ai Servizi sociali, a seguito di istruttoria e previa relazione dell'Assistente Sociale di riferimento, il Direttore dei Servizi Sociali dell'Ente Gestore della Funzione Socio-Assistenziale ovvero il Responsabile dei Servizi Sociali del Comune provvede, qualora ricorrano le condizioni di estraneità sia in termini di rapporti affettivi sia in termini di rapporti economici, ad attestarne la sussistenza entro il termine massimo di sessanta giorni.

4.5 ULTERIORI INDICAZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Le dichiarazioni allegate alle istanze vanno presentate su apposita modulistica predisposta dai servizi sociali.

Qualunque stato dichiarato dalla parte interessata non deve essere generico, ma contenere gli elementi di fatto che stanno alla base della situazione di estraneità o di abbandono.

Per ogni tipologia di istruttoria prevista nel presente titolo deve essere assicurato per quanto possibile un tentativo di partecipazione al procedimento del controinteressato.

All'atto dell'attestazione da parte della Pubblica Autorità competente in materia di servizi sociali, è necessario provvedere ad inviare apposita comunicazione, qualora le condizioni lo consentano, al controinteressato al fine di informarlo dell'esito del procedimento.

4.6 VALIDITÀ DELLE ATTESTAZIONI

Le attestazioni rilasciate dalla Pubblica Autorità competente in materia di servizi sociali previste al presente titolo hanno validità esclusivamente nell'ambito della disciplina del calcolo del valore ISEE.

Le attestazioni rilasciate dalla Pubblica Autorità competente in materia di servizi sociali previste al presente titolo mantengono la propria efficacia sino al 15 gennaio dell'anno successivo a quello del rilascio.

5 NORME FINALI

Gli Enti gestori sono tenuti a trasmettere i regolamenti revisionati che disciplinano le modalità di erogazione delle prestazioni sociali agevolate alla Direzione regionale Sanità e Welfare – “Settore Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e di qualità” entro il 15 settembre 2023.